Allegato "C" al N. di epertorio 92625/22895

FONDAZIONE FISM ETS

STATUTO

Articolo 1 - Mission, Fondatore e Denominazione.
Articolo 2 - Sede legale.
Articolo 3 - Finalità e attività.
Articolo 4 - Durata e principi operativi.
Articolo 5 - Patrimonio.
Articolo 6 - Risorse economiche per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.
Articolo 7 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale.
Articolo 8 - Organi della Fondazione.
Articolo 9 - Consiglio di amministrazione.
Articolo 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione.
Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Articolo 12 - Presidente.
Articolo 13 - Segretario Generale
Articolo 14 - Comitato tecnico scientifico.
Articolo 15 - Competenze del Comitato Tecnico Scientifico.
Articolo 16 - Collegio dei Revisori o Revisore unico.
Articolo 17 - Collegio di Probiviri.
Articolo 18 - Organo di controllo
Articolo 19 - Funzionamento delle riunioni in modalità telematica.
Articolo 20 - Centro Studi.
Articolo 21 - Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione.
Articolo 22 - Scioglimento.
Articolo 23 - Norme finali e clausola di rinvio.

****

Articolo 1 - Mission, Fondatore e Denominazione.

1. Al fine di completare il percorso di rappresentanza di FISM, esclusivamente per perseguire finalità di solidarietà ed utilità sociale, desiderando promuovere e sostenere il ruolo fondamentale della salute per tutti, in particolare per le persone svantaggiate, la Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (di seguito "FISM" o "Ente fondatore") ha inteso costituire una Fondazione denominata "Fondazione FISM" (di seguito la "Fondazione"), per operare nel settore dell'assistenza socio-sanitaria, della formazione sanitaria e della ricerca scientifica.

2. La Fondazione è costituita per iniziativa del Fondatore, ossia la FISM con sede legale in Via Luigi Casanova n. 1, 20125 - Milano, C.F./P.IVA n. 07952890155 (di seguito, "Fondatore") che, come definito in atto costitutivo, ha conferito il fondo di dotazione che costituisce il fondo iniziale per il patrimonio della Fondazione.

3. La denominazione "Fondazione FISM ETS" è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento

dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Articolo 2 - Sede legale.

1. La Fondazione, fatta salva ogni ulteriore determinazione in merito dal Consiglio di Amministrazione, ha sede legale presso la sede della FISM.

2. La variazione di indirizzo all'interno o fuori del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di amministrazione con le maggioranze di cui al presente statuto. Nei trenta giorni successivi alla delibera, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso la Prefettura competente. Il trasferimento di indirizzo acquista efficacia verso i terzi dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Persone Giuridiche.

3. La Fondazione potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri in tutto il territorio nazionale ed estero con deliberazione del Consiglio di amministrazione onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 - Finalità e attività.

1. La Fondazione non persegue scopo di lucro, le attività si rivolgono a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di genere, razza, lingua, opinioni politiche, religione, condizioni personali e sociali.

2. Persegue i seguenti obiettivi:

* promuove, supporta e realizza attività di ricerca bio-medica, in tutte le forme ritenute efficaci e nel rispetto delle normative vigenti. Favorisce l'approccio interdisciplinare e il coinvolgimento di soggetti pubblici e/o privati a livello nazionale e internazionale;
* favorisce lo studio, l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie digitali in tutti i campi afferenti la cura della salute, per l'efficientamento delle procedure diagnostico - cliniche - riabilitative, nell'ottica del miglioramento della qualità di vita degli individui;
* supporta le iniziative volte al miglioramento della formazione in area sanitaria in tutte le sue forme e modalità di somministrazione;
* promuove, sostiene e organizza corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di specializzazione, nonché master e scuole di alta formazione, sempre inerenti il proprio campo di attività ed in campi analoghi e/o affini, anche in collaborazione con soggetti pubblici e/o privati a livello nazionale e internazionale;
* sottoscrive accordi, convenzioni, partnership con enti terzi al fine di perseguire la diffusione della cultura della salute;
* promuove e realizza programmi nazionali e internazionali ri-

volti all'educazione e alla salute della popolazione;
* istituisce premi e borse di studio; svolge attività di consulenza e formazione a favore di enti pubblici e privati a livello nazionale e internazionale;
* promuove e realizza attività editoriali di qualsiasi tipo e con qualsiasi mezzo, ad esclusione dei giornali quotidiani.
3. La Fondazione, nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali, attiva campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, rivolte sia agli operatori sanitari, sia ai cittadini.
4. La Fondazione potrà, altresì, esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, connesse al raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, e, in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrà:
* in via ausiliaria, svolgere attività strumentali, mirate al migliore svolgimento dell'ordinaria attività e al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione medesima, e solo per una più proficua realizzazione della stessa;
* amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque di cui abbia la disponibilità o il possesso;
* stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili ed immobili, la stipulazione di convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati anche trascrivibili nei pubblici registri, nei limiti previsti dalla normativa vigente e qualora siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
* partecipare, costituire e concorrere alla costituzione di associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, organizzazioni, riconosciute e non riconosciute, in Italia ed all'estero, la cui attività sia rivolta al perseguimento di finalità affini o analoghe a quelli della Fondazione medesima;
* sottoscrivere convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività, nonché studi tecnici su determinate materie scientifiche e consulenze;
* concludere ogni opportuno atto o contratto, tra cui la stipula di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, utili all'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, nonché la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri,
* svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere fondi, anche attraverso la partecipazione a bandi, concorsi, progetti etc, e donazioni, in denaro o in natura; ricevere donazioni di natura immobiliare;
* favorire la circolarità delle innovazioni e dei modelli di successo, procedere all'ottimizzazione e allo sviluppo di

strumenti già realizzati, attivare servizi che siano di ausilio e supporto nelle materie di competenza della Fondazione, anche mediante la promozione di azioni, finanche di tutela, class action e ricorsi collettivi, avviando altresì tutti gli interventi nelle sedi amministrative, istituzionali, giudiziarie, necessari all'assistenza e al sostegno di chi fa parte, a vario titolo, della Fondazione.
5. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Articolo 4 - Durata e principi operativi.

1. La Fondazione ha durata illimitata.
2. La Fondazione svolge la sua mission sulla base di linee di attività, atti di indirizzo, programmi, anche su base pluriennale, approvati dal Consiglio di Amministrazione. L'azione della Fondazione è preordinata al rispetto dei principi di efficacia, efficienza, sostenibilità, economicità, di rispetto del vincolo di bilancio, da perseguire mediante l'equilibrio di ricavi e costi.
3. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale conseguito.

Articolo 5 - Patrimonio.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal "fondo di dotazione" e dal "fondo di gestione":
* il Fondo di dotazione è costituito da:
o un capitale iniziale pari a euro 50.000,00 versato dal fondatore FISM;
o beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo e che siano destinati al patrimonio, nonché le somme derivanti dalla alienazione degli stessi;
o elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore da altri Enti pubblici o privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio della Fondazione;
* il Fondo di gestione è costituito da:
o fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge e per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio della Fondazione;
o ricavi delle attività, accessorie e strumentali, svolte a titolo oneroso e da qualsiasi altra entrata economico finanziaria;
o da avanzi di gestione e rendite non utilizzate della Fondazione.
2. Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, anche in osservanza delle disposizioni del D.lgs. n. 117/2017, ove applicabili.

Articolo 6 - Risorse economiche per lo svolgimento dell'attività della Fondazione.

1. I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione e per il perseguimento degli scopi statutari derivano dal Fondo di dotazione e dal Fondo di gestione.

2. Per il raggiungimento dello scopo, la Fondazione dispone quindi:
a) del patrimonio di cui all'art. 5 e dei redditi derivanti dallo stesso;
b) delle somme che pervengono alla Fondazione da Enti pubblici o privati interessati ai suoi fini, che non siano destinati ad incremento del patrimonio;
c) delle somme raccolte attraverso pubbliche sottoscrizioni e contributi;
d) delle somme che pervengano alla Fondazione con la precisa destinazione delle finalità o dei progetti di ricerca, sempre rientranti negli scopi espressi nel presente statuto a cui devono essere destinate;
e) delle somme che derivino da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate, con motivata delibera del Consiglio di amministrazione, ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
f) delle somme e contributi che pervengono alla Fondazione da parte di terzi, pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari, le quali non siano destinate a incremento del patrimonio;
g) da eventuali appositi fondi di gestione, costituiti da persone fisiche o giuridiche (pubbliche e private), anche vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o iniziativa, coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione. Le elargizioni di qualsiasi natura, da chiunque effettuate, devono ricevere il preventivo benestare del Consiglio di Amministrazione e, se vincolate al perseguimento di uno scopo specifico, sono indicate distintamente nel conto consuntivo. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo;
3. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni di valore non modico sono accettate dal Consiglio di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.

Articolo 7 - Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale.

1. Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. La gestione della Fondazione dovrà in ogni caso assicurare l'integrità economica del patrimonio.
2. È fatto in ogni caso assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.
3. I beni facenti parte del patrimonio non possono essere impegnati per far fronte alle spese di gestione, se non con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza. La alienazione di beni facenti parte del patrimo-

nio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata a maggioranza, nella quale dovranno essere individuate le ragioni dell'alienazione e la destinazione del provento, che dovrà prioritariamente, e fatte salve motivate ragioni di opportunità, rimanere destinato ad integrazione del patrimonio

Articolo 8 - Organi della Fondazione.

1. Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Tecnico Scientifico;
- il Collegio Sindacale o il Revisore unico dei conti;
- il Collegio dei Probiviri;
- L'Organo di Controllo

2. La Fondazione potrà inoltre dotarsi, con delibera del Consiglio di Amministrazione, di ulteriori comitati e organi con funzioni istruttorie e consultive, le cui competenze e modalità di funzionamento saranno stabilite dalla delibera istitutiva e dai regolamenti della Fondazione.

Articolo 9 - Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri, da 3 a 5, uno dei quali è il Presidente.
2. I membri del Consiglio di amministrazione, ad eccezione del Presidente, la cui nomina è regolata all'art. 12, fermo restando quanto descritto all'art. 23 del presente statuto, sono nominati, nelle forme consentite dalla legge, anche tra i membri della stessa Federazione, ed hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.
3. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e, ciascun Consigliere, può essere riconfermato una sola volta. Il Consiglio resta in carica, con pienezza di poteri, finché non si sia provveduto al suo rinnovo.
4. I componenti che per qualsiasi ragione cessino dalla carica nel corso del mandato sono sostituiti con le medesime modalità di cui al comma 2.
5. Il Consiglio di amministrazione ispira la propria attività e la propria condotta ai principi di perizia, prudenza e diligenza, adottando ogni provvedimento necessario, per garantire la consistenza del patrimonio della Fondazione.

Articolo 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione.

1. Al Consiglio di amministrazione è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

a) ratifica la nomina del Presidente, in virtù di quanto sancito dall'art. 12 del presente statuto, e del Vicepresidente;
b) assicura l'eccellenza della Fondazione e sovrintende all'attività della stessa;
c) redige la relazione annuale sull'attività, ne predispone e ne esegue i programmi;

d) delibera la partecipazione a progetti, fondi, investimenti e altre attività tipiche della Fondazione, quali, a titolo esemplificativo, convegni, congressi, seminari, giornate di studio, convenzioni con istituzioni o soggetti operanti nel settore;
e) approva annualmente il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
f) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;
g) decide la destinazione degli avanzi di gestione, nonché i criteri e le modalità di erogazione delle rendite;
h) definisce la struttura operativa e la dotazione di personale della Fondazione, che dovrà essere improntata a criteri di efficienza ed economicità;
i) amministra e gestisce i beni di cui la Fondazione sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrice;
j) stabilisce il numero di membri del Comitato Tecnico Scientifico e provvede alla loro nomina indicandone il Coordinatore, ratifica gli atti regolamentari;
k) approva i contratti di qualsiasi natura anche di assunzione o affidamento di incarichi professionali per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
l) delibera, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche allo statuto, tenuto conto di quanto stabilito al secondo comma del presente articolo e nei limiti consentiti dalla legge, e le sottopone all'autorità competente per l'approvazione;
m) delibera, con voto unanime dei Consiglieri in carica, pur sempre in adesione alle disposizioni di legge vigenti, lo scioglimento della Fondazione e la relativa devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi;
n) approva i regolamenti interni (o atti di indirizzo) di cui il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
o) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società e, in generale, enti privati o pubblici, sia in Italia che all'estero;
p) deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni; le relative proposte di delibera dovranno essere trasmesse al Collegio Sindacale o al Revisore unico almeno 15 (quindici) giorni prima di quello previsto per la deliberazione;
q) nomina il Collegio Sindacale o il Revisore unico;
r) nomina il Segretario Generale, determinandone i poteri, le qualifiche e la eventuale retribuzione;
s) delibera il cambio di sede della Fondazione;
t) svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente

Statuto;
u) può avvalersi, anche su espresse indicazione del Presidente, del supporto tecnico e consultivo di soggetti qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione. Tali soggetti sono nominati dal Consiglio di amministrazione che ne determinerà la durata dell'incarico e la eventuale retribuzione;
v) nomina ulteriori comitati e organi con funzioni istruttorie e consultive, le cui competenze e modalità di funzionamento saranno stabilite dalla delibera istitutiva e dai regolamenti della Fondazione;
w) esprime il proprio parere in merito alla costituzione del Centro Studi, finalizzato alla conduzione di progetti di ricerca che possano avere un impatto favorevole sugli obiettivi della Fondazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione non potrà modificare lo statuto nei primi due anni di vita della Fondazione.

Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o altrove, come previsto all'art. 18 del presente statuto, purché in Italia.
2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata anche di un solo Consigliere, con avviso contenente data, ora e l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni liberi prima.
3. Il Consiglio di amministrazione è regolarmente costituito quando è presente la maggioranza di tutti i suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In ogni caso, le sedute del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente. Il voto del Consiglio di Amministrazione è sempre palese e, in caso di parità di voti, come ribadito all'art. 12 del presente statuto, il voto del Presidente prevale e vale doppio.
5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che, a seguito di regolare convocazione, non partecipano alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti, con delibera dei restanti componenti del Consiglio stesso.
6. Delle sedute del Consiglio, sia in presenza, sia telematiche, è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale.
7. Le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Segretario generale.

Articolo 12 - Presidente.

1. La carica di Presidente della Fondazione è ricoperta dal

Past President della FISM, salvo quanto disposto in appresso nella norma transitoria di cui all'art. 23 del presente statuto.
2. Il Presidente della Fondazione riceve un incarico di durata triennale e può essere riconfermato una sola volta.
3. Il Presidente della Fondazione:
- convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- partecipa e trasmette istanze di parere al Comitato Tecnico Scientifico, per poi sottoporre gli esiti ottenuti al Consiglio di Amministrazione;
- individua il Vice Presidente;
- verifica, di concerto con il Segretario generale, che vengano eseguite le delibere del Consiglio di amministrazione;
- ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, agendo e resistendo avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, all'uopo nominando avvocati difensori di propria fiducia;
- conserva il potere di firma di qualsiasi atto della Fondazione, tranne che in caso di oggettivo impedimento;
- è investito dei poteri che il Consiglio di amministrazione può conferirgli in via generale o di volta in volta;
- ha facoltà di riscuotere somme e valori, di disporre pagamenti, di dare e rilasciare quietanze, di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, di qualsiasi genere;
- in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo il riferirne al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima seduta successiva;
- può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni;
- sulla base dei fabbisogni rilevati, può, informando il Consiglio di Amministrazione, in casi di urgenza, proporre e disporre contratti di qualsiasi natura, anche di assunzione o affidamento di incarichi professionali, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- conserva il diritto di prevalenza nel caso di votazione paritetica tra i membri del Consiglio di Amministrazione.
- propone la revisione del presente Statuto, da approvare con la maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
4. In caso di dimissioni, assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente lo sostituisce ad ogni effetto in tutte le sue attribuzioni.

Articolo 13 - Segretario Generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione, che stabilisce la natura e il compenso dell'incarico. Il Segretario generale, cui viene conferito un incarico della durata di tre anni, rinnovabile, è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
2. In particolare, il Segretario generale, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:
- provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed

alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione, nonché agli atti del Presidente.
3. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e degli Organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente.

Articolo 14 - Comitato Tecnico Scientifico.

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è nominato dal Consiglio di amministrazione che ne fissa anche il numero dei componenti e decide in merito alla revoca degli stessi.
2. Il Comitato Tecnico Scientifico è diretto da un Coordinatore, nominato dal Consiglio di amministrazione. Il Coordinatore provvede alla convocazione del Comitato a cui partecipa a pieno titolo il Presidente della Fondazione.
3. I componenti del Comitato Tecnico Scientifico operano a titolo gratuito, sono nominati per una durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che li ha indicati e possono essere rinnovati una sola volta.
4. Il Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico può, sentito il Consiglio di amministrazione, nominare, all'interno dell'organo, uno o più Referenti che curino l'attività di specifiche aree di intervento della Fondazione.
5. Il Comitato Tecnico Scientifico delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Coordinatore.

Articolo 15 - Competenze del Comitato Tecnico Scientifico.

1. Il Comitato Tecnico Scientifico svolge in collaborazione con il Consiglio di amministrazione e il Presidente della Fondazione una funzione tecnico-consultiva in merito alle iniziative della Fondazione ed ogni altra questione per la quale il Consiglio di amministrazione ne chieda espressamente il parere.
2. Il Comitato Scientifico:
- svolge le funzioni di supporto al Consiglio di amministrazione, in relazione alla politica di natura strategico-scientifica della Fondazione e del Centro studi, se costituito;
- promuove la pianificazione delle attività della Fondazione, la circolazione di informazioni e documenti, il confronto di buone prassi, la diffusione di conoscenze, anche con riferimento a esperienze di altri Paesi;
- coordina l'attività e il funzionamento di eventuali gruppi di studio e ricerca;
- formula valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali relativi ai campi di interesse della Fondazione;
- elabora un piano annuale e/o pluriennale delle attività di studio, ricerca e formazione, indicando i progetti da sviluppare prioritariamente. Il Piano deve essere in ogni caso sot-

toposto all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16 - Collegio Sindacale o Revisore unico.

1. Il Consiglio di amministrazione nomina il Collegio Sindacale o il Revisore unico, che resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabile.
2. Il Collegio Sindacale o il Revisore unico:
a. vigila sull'osservanza dello Statuto e sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione;
b. esercita il controllo contabile, nonché ottempera i compiti previsti dalla legge.;
c. predispone una relazione di accompagnamento al conto preventivo ed a quello consuntivo prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
d. supporta il Consiglio di Amministrazione e, più in generale, offre la propria consulenza per ogni aspetto che afferisca la gestione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione.

Articolo 17 - Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è composto da tre membri, di cui uno esperto di diritto, scelto tra i professionisti del settore.
2. Il Collegio dei Probiviri esprime parere consultivo, su richiesta del Consiglio di amministrazione, in merito ad eventuali controversie sull'attività della Fondazione.
3. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per tre anni, eventualmente rinnovabile.

Articolo 18 - Organo di Controllo

1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 30, del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017. L'Organo di Controllo può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.lgs. 117 del 03 luglio 2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. I componenti dell'Organo di Controllo ricevono un incarico della durata di tre anni, eventualmente rinnovabile.

Articolo 19 - Funzionamento delle riunioni in modalità telematica

1. Gli Organi della Fondazione, ove adeguatamente indicato nell'avviso di convocazione, possono riunirsi in teleconferenza, audioconferenza e videoconferenza, a condizione che sia garantito il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti aventi diritto.
2. È ammessa la possibilità che, previo avviso di almeno 5 (cinque) giorni liberi prima della data della riunione o, in caso di urgenza, di almeno 2 (due) giorni liberi prima, le adunanze del Consiglio di Amministrazione, vengano organizzate e tenute per teleconferenza, audioconferenza e videoconferenza, purché venga rispettata la condizione secondo la quale tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro

accordato il diritto di seguire la discussione interagire, in tempo reale, alla trattazione degli argomenti affrontati.
2. Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, affinché possa svolgersi tramite teleconferenza, audioconferenza e videoconferenza, pur sempre nel rispetto del metodo collegiale, dovrà assicurare:
a) che, preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente e il segretario possano accertare la sussistenza del numero legale;
b) che sia accordato al Presidente dell'adunanza di attestare e verificare l'identità e la piena legittimazione degli intervenuti, di moderare lo svolgimento dell'adunanza, di riscontrare e proclamare i risultati della votazione;
c) che sia permesso al segretario verbalizzante di raccogliere adeguatamente le evidenze e gli eventi correlati allo svolgimento dell'adunanza, oggetto di verbalizzazione;
d) che sia permesso agli intervenuti di assistere e partecipare, attivamente e in tempo reale, al confronto ed alla votazione simultanea in ordine agli argomenti fissati all'ordine del giorno;
e) che nella comunicazione di convocazione, secondo i medesimi tempi già indicati, siano specificate le modalità (piattaforma optata e utilizzabile dai partecipanti, link ipertestuale per l'ingresso nella stanza virtuale, eventuale chiave di accesso e ogni ulteriore informazione utile rilevante), dovendosi intendere svolta la riunione nel luogo in cui, allo stato, si trova il Presidente.
3. La Fondazione si impegna ad assicurare, nell'ambito delle adunanze via teleconferenza, audioconferenza e videoconferenza, la segretezza e la riservatezza delle questioni poste all'ordine del giorno, scongiurando l'accesso all'ambiente virtuale di soggetti non autorizzati, anche in adesione alla normativa privacy.
4. È consentito collegarsi attraverso modalità audio e video, per le quali il partecipante agli incontri deve attivare telecamere e/o microfono audio, da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta (non è consentito il collegamento in luoghi pubblici).

Articolo 20 - Centro Studi.

1. La Fondazione può istituire al suo interno un Centro Studi, finalizzato alla conduzione di progetti di ricerca che possano avere un impatto favorevole sugli obiettivi della Fondazione.
Il Presidente della Fondazione può identificare un Direttore del Centro Studi, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Direttore del Centro Studi si avvale del supporto del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.
4. L'attività del Centro Studi è disciplinata da apposito re-

golamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 21 - Esercizio Finanziario - Bilancio - Utili e avanzi di gestione.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. La Fondazione ha l'obbligo di redigere il bilancio preventivo e consuntivo annuale.
2. Il Consiglio di amministrazione predispone entro il 31 marzo di ogni anno lo schema del bilancio di previsione e lo trasmette al Collegio Sindacale/Revisore unico dei Conti che lo esamina entro i 15 (quindici) giorni successivi. Entro il 30 giugno, il Consiglio di amministrazione delibera e approva il bilancio consuntivo annuale.
3. Il bilancio consuntivo annuale è approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente ed è pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione.
4. Nella redazione del bilancio consuntivo annuale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, si applicano i principi previsti dal Codice civile in tema di società di capitali.
5. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio Sindacale o Revisore unico.
6. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
7. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
9. È altresì vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione al fondatore, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione.
10. Il fondatore ha facoltà di consultare i libri della Fondazione, facendone richiesta al Consiglio di amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede della Fondazione con possibilità di farne copia ed estratti a spese della Fondazione.

Articolo 22 - Scioglimento.

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 10, comma 1, lett. m) del presente statuto, la Fondazione si scioglie nei casi previsti dal Codice civile e in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 6 del D.P.R. 361/2000 e, in ogni

caso:
a) per avvenuto conseguimento degli scopi statutari;
b) per sopravvenuta impossibilità di realizzare gli scopi statutari.
2. La proposta di scioglimento - da sottoporre all'Autorità governativa che esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del Codice civile - è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
3. Con la delibera di estinzione della Fondazione, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica il Collegio Sindacale o il Revisore unico dei Conti.
4. Al termine della fase di liquidazione è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio che residua ad altre Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organi competenti per legge e per statuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23 - Norme finali e transitorie, clausola di rinvio.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice civile e le altre norme di legge vigenti in materia.
2. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità saranno devolute all'autorità giudiziaria del Foro della sede della Fondazione, con esclusione di altra.
3. Con l'entrata in vigore del presente statuto, si rende necessario coordinare le disposizioni ivi contenute. Al fine di consentire l'inizio dell'attività, arrivare in tempi brevi a pieno regime e raccordare la durata dei vari incarichi, si dispone che, sino ai primi due mandati (il primo della durata di un anno, il secondo della durata massima di eventuali ulteriori tre anni), il Consiglio di amministrazione e il Presidente, rispettivamente nominati dal Consiglio Direttivo del Fondatore, siano selezionati tra una rosa di professionisti, di comprovata esperienza, scelti anche al di fuori del predetto Consiglio Direttivo del Fondatore. Decorso il periodo transitorio, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale e il Presidente decadono d'ufficio, al fine di dare pieno effetto alle disposizioni, a mente degli artt. da 10 a 12 del presente statuto.

Firmato: Loreto Gesualdo - Roberto Grassi - Pierpaolo Limone - Francesca Lorusso notaio (segue sigillo)